



COMUNE DI CADELBOSCO DI SOPRA

Provincia di Reggio Emilia

DECRETO N° 8 DEL 01/06/2020

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19. ULTERIORI MISURE URGENTI PER LA RIORGANIZZAZIONE DI UFFICI E SERVIZI.

IL SINDACO

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020;

Visto il Decreto -Legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 recante: «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi " in particolare l'art. 87 che al co. 1 recita : *fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente: a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza.... omissis;*

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante «*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;

Visto il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25

marzo 2020 che abroga il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 2 aprile 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 dell'11 aprile 2020, in vigore fino al 3 Maggio 2020. Dalla data del presente decreto cessano di produrre effetti il DPCM 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020 e 1° aprile 2020;

Visto il Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna dell'11 Aprile 2020 e l'ordinanza del Presidente della giunta regionale 24 aprile 2020, n. 69;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, che sostituisce il DPCM 10 Aprile 2020 in vigore fino al 3 maggio, che all'art. 1 "*Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale*" lett. gg) conferma, per i datori di lavoro pubblici, le disposizioni dell'art. 87 del decreto -legge 17 marzo 2020 n. 18. Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 4 maggio e sono efficaci fino al 17 maggio con eccezione dell'art. 2 co. 7,9,11 ;

Vista l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale 30 aprile 2020, n. 74 "Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'e-mergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da covid-19"

Visto il decreto del Presidente del Consiglio 17 maggio 2020, in GU n. 126 del 17 maggio 2020 recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"

Viste le ordinanze del Presidente della Giunta Regionale n. 82 del 17 maggio 2020 (BUR n. 156 del 17 maggio 2020) e n. 87 del 23 maggio 2020 (BUR n. 167 del 23 maggio 2020)

Visto il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 " in particolare l'art. 234 co. 1 e 2 recita: *1. Al fine di assicurare la continuita' dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al 31 dicembre 2020, adeguano le misure di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,*

dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, alle esigenze della progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e a quelle dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza. Ulteriori modalità organizzative possono essere individuate con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione.2. Le amministrazioni di cui al comma 1 si adeguano alle vigenti prescrizioni in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità'

Considerato come in questa fase di persistenza della diffusione del virus, sia pur con minore intensità sia opportuno ribadire misure particolarmente severe a tutela della salute pubblica attraverso un'organizzazione dei servizi ispirata a criteri di flessibilità, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali che limitino le presenze di personale e di utenti all'interno degli uffici comunali;

Visto il disposto dell'art. 50 comma 7 del D.Lgs n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che prevede che il Sindaco coordina e riorganizza gli orari di apertura al pubblico degli uffici localizzati nel territorio;

Tutto quanto premesso:

DECRETA

1) l'accesso agli uffici sarà possibile solo su appuntamento qualora l'istanza non possa essere evasa mediante Pec, appuntamento telefonico o online e gli ingressi saranno contingentati;

2) saranno garantite con presenza dell'operatore le attività funzionali alle esigenze dei cittadini e delle imprese e quelle connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali;

3) l'accesso del pubblico agli uffici è consentito nel rispetto assoluto delle seguenti disposizioni:

- il cittadino che accede agli uffici pubblici ha l'obbligo di usare dispositivi di protezione delle vie respiratorie e all'interno di ciascun ufficio potrà entrare al massimo un utente per volta;
- il cittadino dovrà sostare nelle sale d'attesa utilizzando le sedute a distanza di almeno un metro e fino alla capienza massima limitata ai posti a sedere disponibili, dovrà trattenersi per il tempo strettamente necessario, e rispettare le disposizioni di cui al DPCM 17.05.2020;
- è fatto assoluto divieto di accesso a persone con sintomi quali febbre (maggiore di 37,5°), tosse, raffreddore o soggetti a provvedimenti di quarantena o risultati positivi al virus o che abbiano avuto contatto con persone positivi al COVID-19

negli ultimi 14 giorni;

- il cittadino non potrà accedere agli uffici qualora l'istanza possa essere evasa mediante Pec, appuntamento telefonico o online. Tutti i contatti telefonici e le mail istituzionali sono pubblicati sul sito web istituzionale;

DISPONE

- di garantire i servizi sia con attività di lavoro a distanza da parte dei dipendenti (smart working straordinario) attraverso la strumentazione informatica messa a disposizione dall'Ente o mediante dotazione propria verificata dal Servizio Informatico che assicura il rispetto degli standard di sicurezza previsti dai protocolli informatici, alternata a prestazioni rese in presenza assicurando la flessibilità oraria e la rotazione del personale, garantendo un contingente minimo di presenza in servizio, anche combinata a fruizione di ferie, recuperi di ore di straordinario permessi, congedi o altri strumenti contrattuali e normativi;
- le disposizioni del presente decreto entrano in vigore a far data dal 1° Giugno 2020;
- di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet del Comune e dell'Unione Terra di Mezzo;

01/06/2020

SINDACO

BELLARIA LUIGI / INFOCERT SPA